

STATUTO Associazione ETS

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita un'associazione denominata "Eudora" ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata che nel prosieguo del presente atto è indicata con il termine Associazione.

Art. 2 (Sede e durata)

La sede dell'Associazione è in Napoli alla Via Posillipo 42. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 (Scopo)

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha per scopo la promozione di uno sviluppo sostenibile del pianeta.

A tal fine:

- favorisce e promuove lo sviluppo, approfondimento e la divulgazione delle discipline scientifiche, culturali e artistiche
- organizza e partecipa a manifestazioni culturali quali incontri, conferenze, dibattiti, seminari di studi, stages e viaggi di ricerca
- istituisce Borse di Studio da utilizzarsi in Italia o all'estero per studenti e laureati
- raccoglie libri, riviste, progetti, software, opere fotografiche e video, aventi attinenza con gli scopi statutari dell'associazione
- allestisce mostre ed esposizioni
- promuove pubblicazioni, opere fotografiche, video e cura la pubblicazione dei risultati di esse
- promuove lo sviluppo e la cooperazione nazionale e sovranazionale con Università,

Istituti di Istruzione di secondo grado, Istituzioni e associazioni scientifiche e/o culturali e/o artistiche nazionali, comunitarie ed internazionali

- organizza e promuove corsi di aggiornamento, formazione, specializzazione e perfezionamento, anche post-lauream, nelle discipline attinenti ai propri fini istituzionali
- sensibilizza l'opinione pubblica sui problemi connessi allo sviluppo delle ricerche e allo studio
- promuove la raccolta fondi finalizzata al sostegno delle attività di ricerca scientifica, culturali e artistiche
- promuove ricerche, studi, pubblicazioni, mostre, convegni, conferenze, visite ed ogni altra iniziativa idonea a realizzare, in modo autonomo o in collaborazione con le pubbliche autorità componenti, con enti e con privati, lo sviluppo, e la divulgazione dell'attività di ricerca scientifica, filosofica, artistica e culturale
- partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.
- sostiene ed incentiva lo sviluppo personale, umano e professionale di ogni individuo senza nessun tipo di distinzione.
- riconosce il ruolo centrale della cultura, della scienza e dell'arte nella nostra società.
- incoraggia la cittadinanza attiva e la condivisione delle esperienze.
- indice bandi e assegna premi, in campo artistico, filosofico, scientifico e culturale.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del rendiconto annuale.

L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

L'Associazione potrà aderire a reti associative. Con l'adesione, l'Associazione accetta incondizionatamente - per sé e per i propri associati - di conformarsi alle norme e alle direttive delle reti associative.

Art. 4 (Soci)

I soci dell'Associazione possono essere persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche, le persone giuridiche, nonché le associazioni e gli Enti del Terzo Settore che ne condividono gli scopi, che si impegnano a realizzarli, che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che ne facciano richiesta. Le persone giuridiche, le Associazioni, gli Enti del Terzo Settore partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa è personale, intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rimborsabile e non può essere rivalutata.

Art. 5 (Diritti dei soci)

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione. La qualifica di socio da diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

Art. 6 (Decadenza dei soci)

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo

- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale.
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- dimissione volontaria

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può richiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati e/o quelli che vengano accettati dopo la loro iscrizione direttamente dall'assemblea, sempre che siano anche in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, la relativa documentazione è conservata agli atti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in caso di assenza anche di quest'ultimo, da uno dei consiglieri delegato dal Presidente. Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il diritto dei soci a parteciparvi, dichiara aperta l'Assemblea. Il verbale di Assemblea, letto ed approvato al termine della riunione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta. La convocazione avviene tramite lettera semplice da inviarsi a tutti i soci agli indirizzi indicati nel libro soci. Per i soci che ne abbiano comunicati gli indirizzi, il telefax o la

posta elettronica possono sostituire la lettera purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione.

I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e se previo stabilito dal Presidente che la votazione tramite tali mezzi è ritenuta valida per quell'assemblea. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e qualora previsto dalla legge del bilancio di esercizio. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere inoltre convocata dal Presidente quando se ne ravvisa la necessità e lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dalla maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto economico finanziario e qualora previsto dalla legge il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto (assemblea straordinaria);
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (assemblea straordinaria).

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Assemblea Ordinaria: l'Assemblea, in sede ordinaria, è costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o in delega. Le deliberazioni in sede ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con il raggiungimento della metà più uno dei voti presenti in Assemblea, con esclusione delle delibere di revoca del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti, che devono essere prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti in assemblea.

Assemblea Straordinaria: l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti in Assemblea. Per deliberare modifiche di statuto e per la fusione, la trasformazione e

lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, anche in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti all'Assemblea.

Art. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed un segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e/o dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.

Sono compiti di questo organo:

- attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
- determinare l'importo della quota associativa annua;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico finanziario e qualora previsto dalla legge il bilancio di esercizio;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare (o dare delega per) tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- Istituire eventualmente il Comitato Scientifico e/o il Comitato Promotore e nominare i membri e il coordinatore

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente può delegare, sotto forma di delega scritta e firmata, ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ognqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 (Il Tesoriere)

Se nominato, il Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo e provvede all'elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo ed alla regolare tenuta della contabilità; appone la propria firma, disgiuntamente dal presidente, in tutte le operazioni di carattere patrimoniale- finanziario, di ogni operazione deve riferire al Presidente. Il consiglio può stabilire una soglia massima sopra la quale il tesoriere deve chiedere parere preventivo al presidente qualora non sia già stata esplicitamente approvata.

Art.12 (Il Segretario)

Se nominato, il Segretario è membro del Consiglio Direttivo e provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei Soci; si attiva per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; organizza e predispone le attività e le iniziative atte a favorire il raggiungimento delle finalità dell'Associazione; provvede alla stesura ed all'invio dei verbali di ogni riunione a tutti gli associati.

Art. 13 (Comitato Scientifico)

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a dieci membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Comitato degli Sponsor)

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato degli Sponsor, che durerà in carica per l'Anno Sociale. Il numero di membri di tale Comitato, che possono essere anche non soci, è illimitato. Possono essere sponsor del comitato tutte le persone fisiche e gli enti e le istituzioni che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano economicamente, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. La richiesta di entrata a far parte di tale Comitato deve essere inviata al Consiglio Direttivo, che deve approvarla. La qualifica di sponsor è intrasmissibile.

Art. 15 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. beni mobili ed immobili;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rendite patrimoniali;
6. proventi da attività di raccolta fondi;
7. attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017
8. ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il rendiconto economico finanziario e qualora previsto dalla legge del bilancio di esercizio, con decorrenza dal primo gennaio e che si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 18 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 220 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 19 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta e firmata, inoltrata tramite fax, posta e/o consegnata a mano, dove secondo le

disponibilità verrà concordato il giorno nel quale sia possibile visionarli.

Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni decise, se si dovesse presentare tale eventualità, dall'organo associativo competente. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 (Regolamenti interni)

Particolari norme di funzionamento tecnico ed amministrativo e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con uno o più regolamenti interni, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea. In particolare, nei regolamenti interni potranno essere stabilite anche le norme di costituzione di gruppi locali di soci, di gestione e di comportamento dei soci nei confronti dell'Associazione, l'ordinamento e le mansioni degli eventuali comitati promotori, tecnici o scientifici, nonché l'autofinanziamento dell'Associazione con raccolte di risorse fra i soci e terzi.

Art.22 (Anno Sociale)

L'Anno Sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive delibere e correzioni dello stesso, e in quanto compatibile, dal Codice civile, e si indica come foro competente il Tribunale di Napoli (Ce).